

TORNATA DEL 22 GENNAIO

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio insiste?

BROFFERIO. Siccome so che il meglio qualche volta è nemico del bene, così mi assoggetto ad accettare quel poco che è concesso.

PRESIDENTE. Allora il Ministero e la Commissione formoleranno l'articolo, per essere poi inserito nelle disposizioni transitorie.

Intanto pare che possiamo passare agli altri articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti):

« Art. 3. È in facoltà del Governo di riunire due ed anche tre divisioni sotto uno stesso tribunale militare.

« In questo caso la designazione indicata nell'articolo 1° è fatta dal comandante generale della divisione in cui avrà sede il tribunale.

« Art. 4. Il tribunale militare per giudicare un ufficiale, continuando ad essere composto giusta l'articolo 292 del Codice penale militare e l'annessa tabella, può sedere in qualunque capoluogo di dipartimento.

« Allorchè trattasi di giudicare alcuno degli ufficiali indicati dal numero 1 al numero 5 inclusivamente di detta tabella, il tribunale è composto di giudici estratti a sorte tra gli ufficiali residenti nella divisione.

« Nel caso che il numero di questi ufficiali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado medesimo della divisione vicina designata dal comandante generale del dipartimento.

« L'estrazione a sorte si fa dal capo dello stato maggiore in presenza del generale comandante la divisione e dei comandanti le brigate stanziate nel capoluogo dove sederà il tribunale.

« Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli ufficiali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella suddetta, i giudici sono scelti nel modo indicato dall'articolo 293 del Codice penale militare.

« L'ufficiale istruttore, l'avvocato fiscale militare, la Commissione d'inchiesta ed il segretario del tribunale militare sedente nel capoluogo di dipartimento, ove dovrà costituirsi il tribunale militare speciale, eserciteranno presso di esso le rispettive loro funzioni.

« Art. 5. Per determinare il capoluogo dove il tribunale dovrà sedere, e per quanto altro concerne la competenza, saranno applicate le norme stabilite dal capo II, titolo II, libro I, parte II del Codice penale militare.

« Art. 6. L'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra ha la sorveglianza di tutti gli ufficiali del Pubblico Ministero militare del regno.

« Gli avvocati fiscali presso i tribunali militari territoriali hanno la sorveglianza dei membri del loro rispettivo ufficio.

« Art. 7. Gli ufficiali del Pubblico Ministero possono

essere ammoniti o censurati da coloro cui spetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente.

« Il ministro della guerra può inoltre chiamarli a sè affinchè rispondano sui fatti ad essi imputati e sospenderli dalle loro funzioni, previo avviso dell'avvocato generale militare.

« La sospensione importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata, la quale non sarà mai minore di giorni quindici, nè maggiore di un anno. »

A quest'articolo 7°, o per meglio dire ai due alinea 2° e 3° di esso, furono proposti dall'onorevole Boggio i seguenti emendamenti:

« In caso di mancanza grave potrà l'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra promuovere la sospensione delle loro funzioni per un tempo che non potrà essere minore di quindici giorni, nè maggiore di sei mesi.

« La sospensione importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata. »

Come la Camera ha inteso, l'emendamento Boggio rispetterebbe il primo comma dell'articolo e non modificerebbe che gli altri due.

BOGGIO. La ragione che mi ha spinto a proporre quest'emendamento, il quale mi sembra possa essere adottato dal signor ministro, è, a mio credere, evidente. Gli ufficiali del Ministero Pubblico, pel buon esercizio delle loro funzioni, hanno da portare con sè una certa garanzia d'indipendenza dal potere meramente esecutivo, dal potere amministrativo, in una parola, dal Ministero della guerra. Gli ufficiali del Ministero Pubblico che si trovano, rispetto al Ministero della guerra, nella condizione di qualunque altro impiegato, nella condizione di un commesso alle sussistenze militari o di uno scrivano, parmi non risponderebbero al concetto che ciascuno di noi è avvezzo a formarsi delle funzioni che sono attribuite a questi rappresentanti della legge presso i tribunali militari.

Secondo la proposta ministeriale gli ufficiali del Pubblico Ministero potranno essere ammoniti e censurati dal loro capo l'avvocato generale; ma si dice inoltre che potrà quandochessia il ministro della guerra chiamarli a sè e sospenderli dalle loro funzioni sospensione che può estendersi da quindici giorni ad un anno, che porterà con sè la privazione dello stipendio per tutto il tempo della sua durata, cioè potrà estendersi anche la sospensione dello stipendio da quindici giorni ad un anno intero.

Mi pare che non vi è più quella garanzia che in questa materia è desiderabile, e faccio immediatamente un caso pratico per spiegare il mio concetto.

I membri del Ministero Pubblico anche presso i tribunali militari suppongo che debbano sempre avere per guida la loro coscienza, la loro convinzione, vale a dire che non si debba credere che per ciò solo che sono membri del Ministero Pubblico debbano vedere un colpevole in qualunque accusato; nè mi immagino che il signor ministro della guerra si sia fatto questo concetto degli ufficiali del Ministero Pubblico.